



COMUNE DI LIVORNO

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CHIESE ED EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI DI QUOTA PARTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

(Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 426 del 22/11/2011)

Art. 1

Il Comune di Livorno, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, può finanziare con risorse proprie, fino all'aliquota prevista dalla normativa vigente, gli interventi alle Chiese ed edifici per servizi religiosi relativi a nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria, nonché il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento, adeguamento e messa a norma di quelle già esistenti, in un'ottica di rispetto del pluralismo religioso e di valorizzazione culturale.

Per "Chiese ed edifici per servizi religiosi" si intendono, oltre agli immobili destinati al culto e le loro pertinenze, gli immobili per l'esercizio delle attività religiose, nonché le attrezzature e gli immobili per attività educative, culturali, sociali o ricreative, annessi agli edifici di culto, situati nelle adiacenze o comunque connessi con essi.

Art. 2

Il Dirigente dell'Ufficio preposto comunica, con apposito bando, che viene reso noto tramite pubbliche affissioni e pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Livorno (di seguito, per brevità, "Comune"), l'inizio del procedimento per l'assegnazione delle somme (di seguito, per brevità, "contributi") di cui all'articolo 1, specificandone i tempi e le modalità, nonché l'importo a disposizione.

Art. 3

Entro 30 giorni dalla scadenza del bando di cui all'articolo 2, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune le domande di assegnazione dei contributi.

Le domande devono essere corredate da:

- progetto definitivo delle singole opere da realizzare, redatto da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo;
- preventivo delle spese da sostenere;
- termini presunti di inizio e fine lavori;
- piano di spesa, eventualmente riferito a più annualità, nel caso di programmi di interventi pianificati;
- finalità del progetto presentato;
- ove necessario, copia delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

Le domande devono essere presentate dai legali rappresentanti delle confessioni religiose, individuati secondo la normativa vigente ed i rispettivi ordinamenti.

I soggetti interessati devono presentare, contestualmente alla documentazione di cui sopra, una dichiarazione con la quale si impegnano, in caso di eccedenza del costo dei lavori da eseguire rispetto al contributo assegnato, a finanziare autonomamente la parte residua degli stessi.

Nel caso la domanda presentata interessi più opere, il soggetto richiedente deve indicare anche la priorità delle medesime.

Art. 4

L'Ufficio preposto verifica la regolarità formale delle istanze presentate e, se del caso, richiede elementi integrativi entro i successivi 30 giorni. Nello stesso termine, l'Ufficio preposto può richiedere, altresì, di fornire una perizia giurata, a firma di un professionista abilitato, relativamente alla congruità dei costi di cui all'articolo 3.

L'integrazione della documentazione presentata deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della stessa.

Art. 5

Entro 30 giorni dall'ultimo termine di cui all'articolo 4, l'Ufficio preposto esprime il proprio parere sulle domande presentate e formula la proposta di contributo, tenendo conto delle seguenti priorità:

- interventi per il recupero del valore culturale e storico-artistico del bene da ristrutturare;
- urgenza dell'intervento per l'incolumità pubblica;
- abbattimento di barriere architettoniche.

Art. 6

L'Ufficio preposto trasmette la proposta complessiva di ripartizione delle somme a disposizione alla Giunta Comunale, che delibera in ordine alla priorità degli interventi finanziabili ed, altresì, agli importi da assegnare ai richiedenti.

I contributi sono ripartiti proporzionalmente al numero di Chiese ed edifici per servizi religiosi presenti sul territorio.

In presenza di opere di notevole entità può essere definito un piano di interventi pluriennali aventi a riferimento più esercizi finanziari.

Art. 7

Entro 15 giorni dalla decisione della Giunta Comunale, l'Ufficio preposto comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione, ed, in tal caso, l'importo della somma assegnata, o, altresì, l'esclusione dal contributo.

Art. 8

Al termine dei lavori o dello stato di avanzamento degli stessi, dichiarati da tecnico abilitato, i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare una relazione sui medesimi nonché la documentazione contabile fino alla concorrenza del contributo assegnato.

Entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo e la conseguente verifica degli stessi da parte degli Uffici Tecnici del Comune, il Dirigente dell'Ufficio preposto provvede, con proprio atto, a liquidare il contributo attribuito a ciascun beneficiario.

Art. 9

In caso di mancato rispetto dei termini di cui agli articoli precedenti, di mancata presentazione della documentazione prevista o, infine, di mancata realizzazione delle opere e/o dei lavori per i quali il contributo è stato richiesto, la Giunta Comunale può revocare il contributo già assegnato, attribuire il medesimo ad altro richiedente ed, infine, escludere i soggetti inadempienti dall'ammissione a beneficio economico per uno o più esercizi finanziari successivi.

Sono fatte salve le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e la conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.